

STATUTO

ARTICOLO 1

Nello spirito della Costituzione repubblicana è costituita un'Associazione culturale che assume la denominazione di "Cooperazione Internazionale Sud- Sud".

ARTICOLO 2


L'associazione ha sede in Palermo, in Via Noto n. 12.
----- Il Consiglio di amministrazione ha potere di istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

L'associazione è costituita per una durata da oggi fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050). Essa può essere disciolta in ogni tempo, per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4

L'associazione ha per scopo di favorire gli scambi culturali tra le diverse nazioni e lo sviluppo sociale de paesi del Sud del mondo. A tal fine promuove in Italia e all'estero centri di incontro e di informazione culturale, promuove relazioni fra gli ambienti culturali italiani e quelli di altri Paesi, soprattutto quelli meno sviluppati, opera tra gli immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo onde favorirne, con opportune iniziative, l'inserimento nella realtà sociale ed economica del nostro Paese.



L'associazione si propone di favorire con i propri interventi la giustizia sociale e l'equa ripartizione delle ricchezze, in un'ottiva che coinvolge la società civile nella cooperazione allo sviluppo; opera inoltre per ridurre la ineguaglianze tra uomini e donne. Al fine di rafforzare le capacità dei partners del Sud adotta un approccio professionale nei propri programmi, che favorisca la durabilità delle azioni.

L'associazione è un organismo non governativo che opera nell'ambito delle organizzazioni di volontariato promuovendo attività nel campo della cooperazione internazionale e della solidarietà e si prefigge di:

- a) informare e formare sui meccanismi economici e culturali di interdipendenza tra paesi e popoli;
- b) realizzare programmi e progetti di sviluppo;
- c) inviare personale qualificato nell'ambito di programmi di cui al punto b);
- d) di sensibilizzare ai problemi derivanti dagli squilibri esistenti nelle relazioni tra le nazioni e nel nostro stesso Paese;
- e) collaborare all'attuazione di interventi in situazioni di emergenza, di emarginazione e di squilibrio in Italia e all'estero.

L'associazione si prefigge altresì di:

- f) promuovere e gestire rassegne, mostre, seminari, cicli di lezioni, azioni di preformazione, corsi di formazione, orien-

tamento e aggiornamento professionale, azioni di diffusione e orientamento al lavoro, tirocini e stages, indagini e ricerche, nonché servizi di informazione.

g) promuovere e realizzare attività di informazione, orientamento, formazione e aggiornamento professionale del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà compiere tutte le operazioni comunque connesse ai suoi scopi operando con Enti pubblici e privati anche appartenenti al movimento cooperativo.


Ogni scopo di lucro è tassativamente escluso dal fine dell'associazione.

Si esclude di distribuire, anche in modo indiretto, utili, da quelli propri dell'associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte.

Si esclude altresì di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.

ARTICOLO 5

Il numero degli associati è illimitato; all'associazione possono aderire i cittadini maggiorenni di qualsiasi nazionalità che condividano il programma e gli scopi dell'associazione.



Si esclude di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti, o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'associazione o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. L'esclusione si riferisce anche ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 6

Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, il quale delibera sull'ammissione o meno.

ARTICOLO 7

L'associato che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata.

Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

ARTICOLO 8

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio di amministrazione e si ha per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolaenti interni e alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.
- b) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;

c) l'associato può ricorrere all'assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, a semplice maggioranza.

ARTICOLO 9

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l'associazione è quello indicato sul libro soci all'atto della prima iscrizione;

ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 10

L'assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente la quota che deve essere versata dagli associati.

ARTICOLO 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) dalle quote degli associati e dai beni acquistati con queste;
- b) dai proventi delle iniziative;
- c) dal patrimonio dell'associazione;
- d) dai contributi volontari degli associati e dalle erogazioni.

Viene annualmente predisposto il bilancio, che reccherà una relazione di controllo sottoscritta da un o più revisori dei conti iscritti nel registro dei revisori contabili.

ARTICOLO 12



Gli associati sono tenuti ad effettuare il pagamento della quota.

ARTICOLO 13

L'assemblea dei soci è il massimo organismo sociale.

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante comunicazione scritta spedita agli associati almeno venti giorni prima della data della stessa, al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea straordinaria può anche essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dietro richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 14

L'assemblea elegge fra i suoi membri un Presidente.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Essa:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione.

ARTICOLO 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 18

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni non sono valide se non prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dell'amaggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19

Ciascun associato ha il diritto di assistere e partecipare all'assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 20

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea a mezzo di un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Nessun associato potrà avere più di



un mandato.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario ed essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 22

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Agli amministratori non potranno venire corrisposti, anche in natura, emolumenti individuali annui di importo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

ARTICOLO 23

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea ordinaria degli associati

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 24

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal vicepresidente.

In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione con il primo dei

non eletti.

Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza degli altri membri del consiglio.

ARTICOLO 25

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

ARTICOLO 26

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto il relativo verbale che deve essere trascritto su un apposito libro e deve essere firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da almeno due degli amministratori intervenuti.

ARTICOLO 27

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione.

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca gli agenti o impiegati dell'associazione e ne stabilisce le attribuzioni ed i compensi.

ARTICOLO 28

La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi o in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del

Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, tutte le mansioni spetteranno al Consigliere più anziano.

ARTICOLO 29

In caso di scioglimento volontario, l'assemblea ordinaria nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

ARTICOLO 30

In caso di scioglimento, i beni che restano, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni ed enti con scopi analoghi o affini a quelli della presente associazione.

ARTICOLO 31

Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.

L'assemblea compilerà un regolamento interno per funzionamento dell'associazione.

Sergio Cipolla

BIANCA BARBERA =NOTAIO=